



### INDICE:

#### CONCORRENZA

- Intese e servizi di audit – Il Consiglio di Stato conferma la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale nell'ambito della gara Consip per i servizi di audit alla PA, di *Riccardo Fadiga* – p. 2
- Restrizioni verticali e vendita di merchandising – La Commissione europea sanziona Sanrio Company Ltd per avere imposto limitazioni territoriali attraverso licenze di sfruttamento di proprietà intellettuale, di *Riccardo Fadiga* - p. 2
- Restrizioni verticali e prodotti di merchandising – La Commissione europea sanziona NBCUniversal per oltre 14 milioni di euro, di *Luigi Eduardo Bisogno* – p. 3

#### CONTRATTUALISTICA

Nozione di agente commerciale: confronto tra la giurisprudenza francese ed europea alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 giugno 2020, di *Arianna Ruggieri* – p. 4

#### DIRITTO INDUSTRIALE

Il Tribunale di Milano si pronuncia in tema di keyword (Tribunale di Milano, 17 agosto 2020), di *Ottavia Raffaelli e Alice Garlisi* - p. 5

#### DOGANE

La Commissione europea, in data 13 ottobre 2020, ha lanciato il nuovo portale "Access2Markets" – p. 6

#### ENERGIA

Fornitura di energia elettrica e rapporto tra gestore di infrastruttura e cliente finale – La Corte di Giustizia stabilisce che non può essere respinto il reclamo di un cliente finale nei confronti di un gestore sulla base della sola mancanza di un contratto diretto tra le parti, di *Luca Casiraghi* – p. 6

#### LEGISLAZIONE OSSERVATORIO

- Commento alla circolare INPS n. 3653 del 9 ottobre 2020 - p. 7
- Covid-19: i provvedimenti nazionali e regionali di Ottobre 2020. Profili di interesse per le imprese - p. 9
- Covid-19: limitazioni alla libera circolazione infra-UE. Approccio coordinato fra Stati membri - p. 12

#### RESPONSABILITÀ PER LE IMPRESE – D.LGS. 231/2001

Responsabilità D.Lgs. 231/2001: le novità del Decreto Fiscale, di *Alessandra Delli Ponti* - p. 13

#### APPROFONDIMENTO DEL MESE:

Ruoli privacy di Titolare e Responsabile nel GDPR. Quali indicazioni per i Gruppi di Società?, di *Federica Pucarelli e Maria Livia Rizzo*

## RESPONSABILITÀ PER LE IMPRESE – D.LGS. 231/2001

### RESPONSABILITÀ D.LGS. 231/2001: LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

Dal 30 luglio 2020 è in vigore il D.Lgs. 75/2020 che allarga nuovamente il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente, da una parte completando il progetto di riforma sui reati tributari e dall'altro introducendo novità nei reati contro la pubblica amministrazione.

Ma procediamo con ordine.

Quella dell'inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 è, come noto, una vicenda che risale alla c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371), con cui l'Unione europea ha demandato ai legislatori nazionali l'adozione di misure adeguate a contrastare, anche con gli strumenti del diritto penale, le cc.dd. gravi frodi IVA, con ciò dovendo intendersi quelle condotte caratterizzate da frode e transnazionalità che recano un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea non inferiore a euro 10 mln.

La scelta della legislazione nazionale è stata quella di adottare nuove ipotesi di responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 che abbiano a presupposto i reati tributari.

Da segnalare che già dal c.d. Decreto Fiscale (D.L. 124/2019, come convertito con L. 157/2019), il legislatore aveva introdotto un ampio numero di reati tributari nel catalogo dei reati presupposto con un nuovo art. 25-quinquiesdecies, co. 1, D.Lgs. 231/2001, ben oltrepassando i limiti tracciati dalla Direttiva PIF.

Il Decreto Fiscale ha infatti introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di:

- dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, co. 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote), all'art. 2, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e all'art. 3 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) D.Lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, co. 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) e all'art. 8, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote), D.Lgs. 74/2000;

- occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Con il D.Lgs. 75/2020, oggi, vengono inseriti all'interno dell'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 (comma 1-bis) ulteriori reati presupposti, in particolare:

- dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
- omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Tali fattispecie di reato potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi *“nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

Per quanto riguarda le novità rispetto ai reati a danno della Pubblica amministrazione le novità riguardano l'articolo 24 D.Lgs. 231/2001, in particolare:

- al comma primo viene aggiunto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- è poi aggiunto un comma 2-bis, che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986). Sempre tra i reati a danno alla PA il D.Lgs. 75/2020 ha inserito:
- i reati di peculato di cui all'art. 314 c.p., primo comma (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso) e all'art. 316 (ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.

Infine, il legislatore ha introdotto un nuovo art. 25-sexiesdecies rubricato *“Contrabbando”*, che prevede sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

*Cosa devono fare ora le aziende?*

Le novità richiedono certamente di aggiornare i modelli organizzativi esistenti per introdurre protocolli di controllo all'eventuale commissione dei nuovi reati. Il sempre più ricco catalogo dei reati per i quali possono scattare sanzioni anche per l'ente rende oramai imprescindibile per le aziende dotarsi di modelli di controllo e gestione. Necessità non più solo circoscritta ad Aziende di grandi dimensioni o solo a chi ha contratti con la Pubblica Amministrazione.

*Avv. Alessandra Delli Ponti  
Studio Legale Stefanelli*

DIRETTORE RESPONSABILE

*Maria Antonietta Portaluri*

REDAZIONE

*Alessandra Toncelli – Mirella Cignoni*

LA REDAZIONE RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

*Avv. Arianna Ruggieri, BBM Partners, Buffa, Bortolotti & Mathis (Torino) - Avv. Luigi Eduardo Bisogno, Avv. Luca Casiraghi e Avv. Riccardo Fadiga, Freshfields Bruckhaus Deringer (Milano) - Avv. Ottavia Raffaelli e Avv. Alice Garlisi, Studio Legale Rucellai&Raffaelli (Milano, Roma, Bologna) - Avv. Alessandra Delli Ponti, Avv. Federica Pucarelli e Avv. Maria Livia Rizzo, Studio Legale Stefanelli (Bologna).*

---

Proprietario ed editore:  
Federazione ANIE  
Viale Lancetti 43, 20158, MI  
Telefono (02) 3264.1  
Direttore Responsabile  
Maria Antonietta Portaluri  
Registrazione del Tribunale  
di Milano al n° 116 del  
19/2/1996

**TeLex Anie**



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



Pubblicazione a cura di:  
Servizio Centrale Legale  
Viale Lancetti 43, 20158, MI  
Telefono (02) 3264.246  
e-mail [legale@anie.it](mailto:legale@anie.it)  
Diffusione via web [www.anie.it](http://www.anie.it)

## RUOLI PRIVACY DI TITOLARE E RESPONSABILE NEL GDPR

### QUALI INDICAZIONI PER I GRUPPI DI SOCIETÀ?

Il 2 settembre scorso, l'*European Data Protection Board (EDPB)* ha emanato le **Linee Guida 07/2020 sui concetti di Titolari e Responsabili del trattamento ai sensi del GDPR** – in consultazione sino al 19 ottobre 2020 – con l'obiettivo di fornire chiarimenti utili a delineare ruoli e responsabilità nell'ambito della protezione dei dati personali.

Troppo spesso si crede che i "ruoli privacy" possano essere determinati in sede contrattuale o comunque sulla base di ragionamenti di convenienza, con un approccio valutativo del tutto disgiunto dalla realtà. Al contrario, non è possibile né diventare un Titolare né sottrarsi agli obblighi del Titolare addossandoli a un altro soggetto all'interno di un contratto.

In alcuni casi è stata la stessa Autorità Garante a pronunciarsi in via diretta sul tema, individuando i corretti ruoli privacy in determinati contesti operativi. Tuttavia, in molte situazioni l'individuazione dei ruoli assunti in relazione al trattamento dei dati personali risulta incerta e complessa, come nel caso della ripartizione dei ruoli e delle responsabilità all'interno dei **Gruppi di Società**.

Innanzitutto, l'assunzione del ruolo di Titolare, Contitolare o Responsabile dovrebbe derivare da un'**analisi delle disposizioni normative e/o dalle circostanze fattuali** da cui si può dedurre il **grado di influenza** che il soggetto esercita sul trattamento di dati personali.

Nell'ambito dei Gruppi di Società, quasi certamente potrà essere esclusa l'ipotesi relativa alle disposizioni di legge. Ciò significa i Gruppi dovranno ripartire le rispettive responsabilità in modo del tutto coerente con quanto operativamente compiuto in relazione al trattamento dei dati personali.

Ripercorriamo brevemente le definizioni e i punti salienti offerti dal documento esaminato.

**PER TITOLARE** si intende l'attore che ha determinato il "**perché**" del trattamento e "**come**", cioè quali **mezzi essenziali** devono essere impiegati. Per l'EDPB, esempi di "mezzi essenziali" del trattamento sono:

- il tipo di dati personali che vengono trattati
- la durata del trattamento
- le categorie di destinatari
- le categorie di soggetti interessati.

**PER CONTITOLARE** si intende colui che determina congiuntamente ad altro/i Titolare/i gli elementi di cui sopra. La situazione di Contitolarità si verifica ad esempio quando:

- la determinazione degli scopi e dei mezzi del trattamento è frutto di **decisioni convergenti** e
- il trattamento non sarebbe possibile senza la partecipazione di entrambe le parti, nel senso che **il trattamento svolto da ciascuna di esse è indissolubilmente legato**.

**PER RESPONSABILE** si intende colui che:

- è un'entità separata dal Titolare
- effettua il trattamento dei dati personali **per conto del Titolare del trattamento**, nel senso di “servire l'interesse di qualcun altro” secondo il concetto legale di delega
- svolge il trattamento su **istruzione del Titolare**.

Al Responsabile può essere demandata la scelta dei “**mezzi non essenziali**” del trattamento, come la scelta di un particolare tipo di *hardware* o *software* o dettagliate misure di sicurezza.


**PER TERZO** si intende un soggetto diverso da:

- l'interessato
- il Titolare
- il Responsabile
- gli autorizzati.

**PER DESTINATARIO** si intende il soggetto diverso dalle Autorità pubbliche **a cui vengono comunicati i dati personali**, independentemente dal fatto che si tratti di un terzo o meno.


Vediamo alcuni esempi pratici riferiti ai **Gruppi di Società**, forniti all'interno del documento esaminato.

Le Società X e Y fanno parte del Gruppo Z.
Le Società X e Y trattano entrambe i dati dei rispettivi dipendenti per l'amministrazione dei dipendenti.
A un certo punto, la <b>Società Madre ZZ</b> decide di richiedere i dati dei dipendenti a tutte le filiali per produrre statistiche a livello di gruppo.
<b>La Società Madre ZZ</b> deve essere considerata come una terza parte, <u>independentemente dal fatto che tutte le società facciano parte dello stesso gruppo</u> . La Società ZZ sarà considerata <b>Titolare del trattamento dei dati a fini statistici</b> .



<p><b>Un Gruppo di aziende utilizza lo stesso database</b> per la gestione dei clienti e dei <i>prospect</i>.</p>
<p>Il <i>database</i> è ospitato sui <i>server</i> della Società madre che è quindi Responsabile del trattamento per l'archiviazione dei dati.</p>
<p>Ogni affiliata inserisce i dati dei propri clienti e dei potenziali clienti e tratta tali dati esclusivamente per le proprie finalità. Inoltre, ogni affiliata decide autonomamente chi accede, i periodi di conservazione, la rettifica o la cancellazione dei dati dei propri clienti e dei <i>prospect</i>. Le affiliate non possono accedere o utilizzare i dati delle altre affiliate.</p>
<p><b>Il semplice fatto che queste società utilizzino una banca dati di gruppo condivisa non implica di per sé una situazione di Contitolarietà. In queste circostanze, ogni società è quindi un Titolare autonomo.</b></p>


### Gruppo Z



Vi forniamo un altro esempio pratico:

<p>All'interno di un Gruppo di aziende, le affiliate hanno stipulato un <b>contratto di servizi con la Società madre</b>, affidando a quest'ultima la gestione amministrativa dei propri dipendenti.</p>
<p>Le affiliate hanno stipulato anche un contratto di servizi con la Società Madre avente ad oggetto l'attività di gestione e manutenzione dell'infrastruttura ICT aziendale.</p>
<p><b>La Società madre sarà considerata Responsabile del trattamento</b> dei dati dei dipendenti per finalità amministrative, nonché degli altri dati cui avrà accesso in ragione della gestione delle infrastrutture ICT, poiché effettuerà tali trattamenti per conto, nell'interesse e su istruzione delle affiliate.</p>

### Gruppo Z



In conclusione, ciascun Gruppo avrà l'onere di indagare sulle circostanze di fatto che riguardano ciascuna tipologia di trattamento svolta nell'ambito del contesto interaziendale, al fine di definire i "ruoli privacy" e le rispettive responsabilità in modo del tutto aderente alle influenze gestionali ed organizzative esercitate dalle affiliate rispetto alle attività di trattamento dei dati personali.

*Avv. Federica Pucarelli, Avv. Maria Livia Rizzo  
Studio Legale Stefanelli*